



**Camera di Commercio
Firenze**

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' E PER LA LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

IL CONSERVATORE

Visti l'art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l'atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l'organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185;

Vista la Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l'attribuzione dell'Area Servizi di Promozione;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata modificata l'organizzazione dell'Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura delle altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552;

Visto l'art. 2188 e ss. del Codice civile;
Vista la Legge 580/1993 e successive modifiche;
Vista la Legge 241/1990 e successive modifiche;

Visto il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") il quale, all'art. 40, ("Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi") dispone che la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio del registro delle imprese, sia del Conservatore;

Vista la Delibera di Giunta n. 142 del 09/12/2021, recante la nomina del Conservatore a far data dal 01/01/2022;

Visto l'art. 3 bis comma 1 del D.lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "(...) i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale (...)";

Visto l'art. 5 bis comma 1 dello stesso 'Codice' che stabilisce: "La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (...)";

Visti l'art. 16 comma 6 bis del Dl. n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 del Dl. n. 179/2012 – così come modificati dall'art. 37 della Legge n. 120/2020 – in cui si prevede che le domande di prima iscrizione delle società e delle imprese individuali nel registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;

Considerato che le norme richiamate fissavano il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali e le società già iscritte nel registro delle imprese provvedessero a comunicare il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese;

Tenuto conto che le misure previste dall'art. 37 del Dl. n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate "Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, favorendo il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto 'Codice';

Visto l'art. 16 comma 6 bis Dl. n. 185/2008 secondo cui l'ufficio del registro delle imprese applica alle società inadempienti la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente e d'ufficio "(...) un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore";

Visto l'art. 5 comma 2 bis Dl. n. 179/2012 secondo cui l'ufficio del registro delle imprese applica alle imprese individuali inadempienti – "(...) previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni (...)” – la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

Considerato che l'art. 37 della Legge n. 120/2020, di modifica degli articoli sopra descritti, nel dettare le "Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e professionisti", al comma 2 bis impone che dall'attuazione dei procedimenti da porre in essere "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

Visto l'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990 che dispone: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Ritenuto che tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese siano applicabili anche tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel registro delle imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari, privi di domicilio digitale, con un unico oggetto e che tale fattispecie ricorra per l'assegnazione d'ufficio dei domicilia digitali alle imprese individuali e società;

Considerato che l'applicazione di tale disposizione risulti inoltre coerente con il principio di non aggravio economico, obbligo espressamente previsto come non derogabile dalle disposizioni ante richiamate;

Visto l'art. 12 del D.lgs. n. 33/2013 che prevede che nel sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano pubblicate "(...) le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse";

Valutato che, in ottemperanza a tale norma, è opportuno definire regole di dettaglio per dare attuazione agli articoli 16 comma 6 bis DL 185/2008 e 5 comma 2 DL 179/2012, sopra ricordati, in quanto relativi ad un ampio numero di destinatari;

Considerato che l'Atto di Indirizzo del Conservatore, che descrive la procedura per l'assegnazione dei domicili digitali alle imprese individuali e società, è allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale,

DETERMINA

- di approvare l'"Atto di Indirizzo per l'assegnazione dei domicili digitali alle imprese individuali e società e per la loro iscrizione nel registro imprese", allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;
- di prevedere l'entrata in vigore del presente Atto di Indirizzo dalla data di efficacia del provvedimento dirigenziale che lo approva ed è con esso pubblicato nella sezione dell'Albo camerale online del sito istituzionale dell'Ente e nella sezione Trasparenza Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 33/2013.

Conservatore del Registro Imprese
(Dott.ssa Brunella Tarli)
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)